

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1670

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER, PIERACCINI, BARONTINI, ANGELUCCI, ALBARELLO, ASSEN-
NATO, AUDISIO WALTER, BERTOLDI, BOLDRINI, CORONA ACHILLE,
FALETRA, FERRI, GHISLANDI, GUADALUPI, LENOCI, LIZZADRI, LUCCHI,
LUZZATTO, NICOLETTO, PASSONI, PREZIOSI COSTANTINO, PINNA**

Presentata il 31 ottobre 1959

**Nuovo inquadramento economico dei graduati delle Forze armate e dei
Corpi di polizia e disposizioni integrative della legge 11 giugno 1959,
n. 353, per la riliquidazione delle pensioni dei sottufficiali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 giugno 1959, n. 353, frutto di varie iniziative di diversi gruppi parlamentari, ha avuto un lungo e travagliato iter legislativo, soprattutto in numerosissime sedute della Commissione Difesa, concluso con la approvazione di norme che riducevano notevolmente anche le richieste delle proposte di legge più limitate, tanto da deludere in gran parte le legittime attese degli interessati, che risalivano a molti anni.

Tale legge meriterebbe perciò una più organica e completa revisione in senso migliorativo che, ove non intervenga direttamente e con sollecitudine l'iniziativa del governo, i sottoscritti si riservano di promuovere con altra loro proposta.

Ma due disposizioni dovrebbero intanto essere aggiunte alla legge in oggetto con particolare carattere di urgenza sia per la loro intrinseca ed evidente necessità, sia perché con esse si attuerebbe il voto unanime col quale la predetta Commissione Difesa approvò, alla fine dei suoi lavori, gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli Berlinguer e Barontini ed accettati dallo stesso rappresentante del Governo.

Si tratta appunto di due problemi che saranno illustrati brevemente perché più completa illustrazione risulta dalla proposta di legge Berlinguer ed altri n. 475 (una di quelle da cui derivò la legge 11 giugno 1959) e soprattutto dai verbali delle sedute della Commissione Difesa e specialmente da quella del 22 aprile 1959. A tali atti parlamentari ci riportiamo.

Il primo problema consiste nella estensione dei miglioramenti concessi per i sottufficiali dei vari gradi, anche ai militari dei gradi inferiori (appuntati, agenti, caporali maggiori, caporali e gradi equiparati) che furono esclusi dalla già citata legge 11 giugno 1959. Si tratta della categoria più povera di militari in servizio e in pensione, già ridotti in condizioni di estrema difficoltà economica per il crescente rincaro della vita e, dopo la legge del 1959, distaccati sempre più dalla condizione che tale legge ha creato per i sottufficiali, sebbene anche gli appartenenti ai gradi inferiori debbano considerarsi altrettanto benemeriti per la loro opera solerte e particolarmente faticosa e rischiosa in confronto a quella dei corrispondenti dipendenti civili, mentre i loro

stipendi e le loro pensioni sono spesso equiparabili a quelle di un semplice manovale.

Per essi si propone dunque tale estensione sulla base di adeguati e proporzionali coefficienti precisati all'articolo 1.

Il secondo problema riguarda il trattamento di quiescenza sia per coloro che furono compresi nella legge 11 giugno 1959, sia per quelli appartenenti ai gradi inferiori secondo i precedenti articoli della presente proposta.

Si vuole in sostanza riparare ad una gravissima disparità di trattamento fra coloro che furono collocati in pensione anterior-

mente all'11 luglio 1956 e quelli che lasciarono il servizio più tardi. Le pensioni anteriori all'11 luglio 1956 sono infatti notevolmente più modeste di quelle liquidate posteriormente, il che non soltanto crea ai più vecchi pensionati una condizione di vera miseria ma infligge ad essi una avvilita mortificazione in confronto ai loro colleghi pari grado e perfino a pensionati di grado inferiore che riscuotono pensioni pari o superiori a quelle di questi più anziani pensionati. Si chiede perciò una doverosa equiparazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli appuntati ed agenti dell'Arma dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ed ai militari di grado corrispondente delle Forze armate, è attribuito lo stipendio sulla base dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando gli assegni speciali ed indennità già assegnate alle rispettive categorie ed i miglioramenti speciali ad esse concesse:

1°) appuntati, caporali maggiori o gradi corrispondenti, coefficiente 150;

2°) Agenti, caporali e gradi corrispondenti, coefficiente 140.

ART. 2.

Le pensioni ordinarie di cui al precedente articolo 1 e le pensioni di reversibilità liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe fino alla data da cui ha effetto la presente legge debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi o paghe calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dalla applicazione dello stesso articolo 1.

ART. 3.

Saranno pure riliquidate d'ufficio tutte le pensioni dei sottufficiali previste dalla legge 11 giugno 1959, n. 353 e quelle dei gradi inferiori previste dai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge equiparando le pensioni anteriori all'11 luglio 1956 a quelle posteriori a tale data.